

COMUNE DI MORCOTE



ORDINANZA MUNICIPALE sulle tasse di naturalizzazione

23 novembre 2020

Il Municipio di Morcote, richiamato:

- l'art. 35 della Legge federale sulla cittadinanza svizzera del 20 giugno 2014;
- l'art. 20 della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994;
- gli art. 192 LOC (Legge organica comunale) e 44 RALOC (Regolamento di applicazione alla Legge organica comunale) del 10 marzo 1987.

o r d i n a:

Art. 1 La presente ordinanza disciplina il prelievo delle tasse per la copertura delle
 Campo di spese sopportate dai servizi comunali per l'esame, la gestione ed evasione delle
 applicazione domande di concessione dell'attinenza comunale per confederati e stranieri.

Art. 2 Sono riscosse le seguenti tasse:
 Calcolo delle
 tasse

- procedura ordinaria	fr. 800.--
- procedura agevolata	fr. 300.--

La tassa è corrisposta da ogni singolo richiedente che ha presentato la domanda di naturalizzazione in via ordinaria o agevolata secondo le disposizioni del diritto federale e cantonale.

Ai coniugi che presentano congiuntamente la domanda è imposta una tassa separata per incarto presentato.

Art. 3 La tassa per le domande di naturalizzazione in via ordinaria deve essere pagata
 Pagamento e prima della presentazione del messaggio municipale al Consiglio comunale.
 prescrizione

Quest'ultima, unitamente a quelle per le naturalizzazioni in via agevolata, è dovuta anche in caso di esito negativo della procedura di concessione dell'attinenza comunale o qualora il/la candidato/a ritiri la domanda di naturalizzazione durante o alla fine della procedura di accertamento.

Art. 4 È abrogata l'Ordinanza municipale sulle tasse amministrative relative alle
Disposizioni procedure di naturalizzazione del 7 marzo 2006.
abrogative

Art. 5 La presente Ordinanza entro in vigore alla scadenza del periodo di
Entrata in pubblicazione agli albi comunali.
vigore

Art. 6 La presente Ordinanza è stata adottata dal Municipio con risoluzione municipale
Pubblica- no. 1018 del 23 novembre 2020.
zione e
rimedi di
diritto

Pubblicata agli albi comunali a norma dell'articolo 192 LOC e 44 RALOC, per un periodo di 30 giorni, a partire **dal 15 dicembre 2020**

I termini di ricorso vengono sospesi durante i periodi di ferie giudiziarie (art. 16 Legge sulle procedure amministrative LPAm).

PER IL MUNICIPIO

Il Vice Sindaco

Il Segretario

Andrea Soldini

Luca Cavadini